





SUCCESSIONE EREDITARIA NEL DIRITTO SAMMARINESE PROFILI GENERALI, RAPPORTI DI PARENTELA E SUCCESSIONE LEGITTIMA

D I V A L E R I A C I A V A T T A
DIRIGENTE UFFICIO REGISTRO E CONSERVATORIA

Premessa

La materia delle successioni ereditarie è di sicuro interesse ma è talmente vasta, complessa e tecnica da mal conciliarsi con le esigenze di sintesi e di semplicità di una breve pubblicazione a scopi divulgativi.

Per di più non è codificata nel suo complesso ed è di difficile conoscibilità: *“esistono nella legislazione sammarinese alcune disposizioni relative alla successione... ma non esiste legge che regoli l’intera materia. E perciò deve – come in ogni altro caso in cui manchi una completa disposizione legislativa – farsi ricorso al diritto comune il quale, in questa materia, si richiama al diritto giustiniano...”*. Così precisano le sentenze che in gran numero sono state pronunciate sull’argomento.

In ragione di queste premesse, nell’aderire alla cortese richiesta della Dante Alighieri, cercherò di dare risposta ai quesiti che più frequentemente vengono posti e di assecondare il desiderio di conoscere, in via di massima, il funzionamento delle successioni ereditarie.

Seguendo questo obiettivo, abbiamo concordato di accennare, in questa circostanza, ad alcuni dei principali aspetti riguardanti le successioni in

generale e la successione legittima in particolare, rinviando a futura occasione la trattazione dei testamenti, della successione testamentaria e delle azioni ereditarie. Inoltre, abbiamo deciso di rinviare anche altri temi pure importanti come, ad esempio, quelli dell'eredità vacante e giacente, della collazione e delle norme regolatrici in riferimento alla cittadinanza o residenza del defunto o al luogo in cui si trovano i beni che cadono in successione. Tralasciamo anche molte definizioni. Tutto ciò per non appesantire e complicare ulteriormente la lettura e comprensione, sperando che le spiegazioni che seguono siano chiare e soddisfacenti, pur consapevoli che per dare risposta a numerose, possibili domande servirebbe una illustrazione più dettagliata ed approfondita.

Da ultimo, preciso che quanto di seguito riferito sulle successioni è attinto: dall'imprescindibile testo di Giacomo Ramoino pubblicato nelle pagine di *"Dottrina e Varietà"* del I° fascicolo della *"Giurisprudenza Sammarinese"* del 1964; e da alcune sentenze pubblicate, le meno recenti delle quali sono principalmente a firma dello stesso Ramoino mentre le più recenti sono principalmente a firma del Commissario della Legge Valeria Pierfelici. La citazione degli autori di diritto comune è ricavata dalle sentenze e dalla dottrina dette.

I rapporti di parentela

Prima di procedere con l'argomento principale, la Dante Alighieri mi ha chiesto di dare alcune definizioni ed informazioni di base sui rapporti di parentela, non solo in quanto utili ad affrontare la materia ereditaria, ma anche in quanto destano particolare interesse e curiosità.

Principale cosa da tenere presente è che la parentela è data dalla consanguineità. Da questa, che sembrerebbe una ovvietà, consegue che i coniugi non sono parenti fra loro, e che i parenti del nostro consorte non sono nostri parenti, come vedremo fra poco.

I rapporti di parentela si sviluppano sulla linea retta o sulla linea collaterale, all'interno delle quali linee si differenziano per gradi. I gradi si computano seguendo il motto *"tot sunt gradus quot generationes"* e quindi i gradi sono dati dal numero delle generazioni che intercorrono tra due parenti. I gradi sono spesso rappresentati figurativamente dai collegamenti neces-

sari a collegare un parente ad un altro, passando per ciascuna generazione di ascendenti e discendenti che li separa.

La parentela è in **linea retta** quando le persone sono unite da una discendenza diretta (ad es. padre e figlio, nonno e nipote etc.). Appartengono a questa linea gli ascendenti ed i discendenti ed i gradi si computano, “*dempto stipite*”, cioè escluso l’ascendente in comune, così che la parentela fra genitori e figli è in linea retta di 1° grado, fra nonni e nipoti è in linea retta di 2° grado, di 3° grado fra bisnonni e nipoti ecc. Serve, infatti, un solo tratto di collegamento (verticale) tra padre e figlio; ne servono due tra nonno e nipote e tre fra bisnonno e nipote.

La parentela è in **linea collaterale** quando le persone, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra. Il grado di parentela si computa contando le generazioni/collegamenti che servono a risalire dal soggetto considerato al comune ascendente e a scendere da questo al parente cui si vuole rapportare il primo. Nella linea collaterale sempre si deve risalire allo stipite comune e, perciò, in questa linea il primo grado non esiste: i fratelli, che hanno in comune il genitore, sono fra loro parenti in linea collaterale di 2° grado, in quanto per collegare due fratelli servono due rette (una che collega il fratello al suo genitore ed un’altra per scendere dal genitore all’altro fratello). Zii e nipoti sono fra loro parenti in linea collaterale di 3° grado, i cugini hanno in comune il nonno e sono parenti in linea collaterale di 4° grado.

Con riguardo ai **figli**, sono definiti “legittimi” i figli nati dal matrimonio. “*E’ figlio naturale il nato fuori del matrimonio. Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, tanto congiuntamente quanto separatamente anche se già uniti in matrimonio con altra persona*” (art. 43 legge 49/1986).

“*Il figlio naturale riconosciuto acquista a tutti gli effetti di legge, compresi quelli successori, lo stato di figlio legittimo*” (art. 48).

In passato, come ricorda la dottrina di Ramoino, vigeva la grande distinzione fra figli legittimi e figli illegittimi. I figli illegittimi erano marchiati per la presunta irregolarità o colpa che aveva dato luogo alla loro nascita.

Fra questi ultimi, erano definiti “figli naturali” soltanto coloro che fossero nati da “concubinato” o comunque da persone che al momento del concepimento potevano contrarre matrimonio fra loro. Questi “figli naturali” non potevano succedere al padre ma solo alla madre.

Fra gli altri tipi di figli illegittimi vi erano i “figli incestuosi”, cioè generati da persone consanguinee o affini (in grado tale da costituire impedimento al matrimonio) ed i “figli adulterini”. Per il diritto canonico erano adulterini solo i figli nati da persone delle quali anche una sola, al tempo del concepimento, fosse *“legata da matrimonio con persona diversa da quella del generante”*. Invece nel diritto romano e poi comune, adulterini erano solo i nati da unione illegittima con donna maritata ma non i procreati da uomo ammogliato con donna nubile o vedova (i quali “devono essere considerati come figli naturali”).

Erano illegittimi anche i “sacrileghi” e cioè i nati da genitori entrambi o uno solo “legato a voto solenne di perpetua castità”. Per il diritto canonico non potevano succedere, ma *“nelle leggi civili...essi vengono considerati, secondo i casi”* (cioè nei diversi ordinamenti particolari) *“o legittimi, o naturali, o adulterini o incestuosi”* (Ramoio).

Fra le varie “tipologie di figli” ricordo anche i legittimati, quelli cioè nati illegittimi e poi “regolarizzati” successivamente, o per susseguente matrimonio o per *rescriptum Principis* (provvedimento del Consiglio Principe e Sovrano). I legittimati per rescritto del Consiglio erano al primo posto degli eredi straordinari ossia di coloro che venivano chiamati all’eredità in mancanza di eredi legati da parentela derivante da legittimo matrimonio. Oggi non esiste più la categoria dei legittimati, poiché tutti i figli nati fuori dal matrimonio sono figli naturali e possono essere riconosciuti ai sensi della legge sul diritto di famiglia, ed in quanto tali, acquisiscono lo *status* di figli legittimi.

Con riguardo ai figli adottivi, l’art. 77 della stessa legge n.49/1986 dice: *“A seguito dell’adozione l’adottato acquista a tutti gli effetti, ivi compresi quelli successori, lo stato di figlio legittimo degli adottanti o dell’adottante ... Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali”*.

Infine, faccio notare che il figlio nato dalle prime nozze di un uomo è detto figliastro della moglie di questo in seconde nozze, ma non gli è affatto parente. Stessa cosa nei confronti del cosiddetto “patrigno”, se è la madre ad essersi risposata.

Il figlio del figlio o della figlia è **nipote**. In latino alla parola nepote si aggiunge “*ex filio*” o “*ex filia*” dove la preposizione “*ex*” indica l’origine. Il nipote *ex filio/a* è parente di 2° grado in linea retta del nonno.

I termini “**fratello**” (in latino *frater*) e “**sorella**” (in latino *soror*) definiscono il rapporto di parentela di un individuo rispetto ad altri figli dei medesimi genitori. I fratelli che condividono entrambi i genitori sono detti fratelli carnali, germani o bilaterali. I fratelli che hanno un solo genitore in comune sono detti unilaterali. Nello specifico, si dicono consanguinei i fratelli che condividono solo il padre, uterini quelli che hanno in comune la sola madre.

Due fratelli si dicono adottivi quando sono stati adottati dalla medesima coppia adottante ma hanno diversi genitori biologici, oppure quando uno è figlio biologico dei genitori adottanti dell’altro.

Si parla erroneamente di fratellastri anche quando uno dei genitori dell’uno ha sposato uno dei genitori dell’altro: in realtà in questo caso gli individui non sono parenti quindi non sono in alcun modo paragonabili a ‘fratelli’ né ‘fratellastri’ in quanto anche per essere soltanto fratellastri, e quindi parenti, bisogna condividere almeno un genitore.

Fratelli di latte è un termine che viene utilizzato per indicare coloro che sono stati allattati dalla stessa nutrice e che non sono parenti fra loro, com’è ovvio.

Il figlio del fratello o della sorella è chiamato **nipote** come il figlio del figlio. In latino la differenza è chiarita usando la locuzione “*ex fratre*” o “*ex sorore*”. Il nipote *ex fratre* o *sorore* è parente in linea collaterale di terzo grado dello zio.

Nell’ordinamento sammarinese, sono **coniugi** l’uomo e la donna fra loro vincolati da legittimo matrimonio, intendendosi per tale l’unione regolata dalla legge e formata alle condizioni stabilite dalla legge. Nella fattispecie, ci riferiamo alla legge n.49 del 1986, la quale al suo primo articolo

stabilisce: “*Il matrimonio è l’unione di un uomo e di una donna fondato su una scelta libera e responsabile basata sull’uguaglianza morale e giuridica dei nubendi*”. Il vincolo di coniugio non si configura come rapporto di parentela e cessa con lo scioglimento del matrimonio. Finchè i coniugi sono solo separati, e non divorziati, il vincolo è ancora esistente.

Gli **affini** non sono uniti fra loro da vincolo di parentela. Gli affini, infatti, sono i parenti del coniuge. La linea ed il grado dell’affinità conseguono alla linea e al grado con cui il coniuge è legato ai propri parenti e quindi: suocero e genero sono tra loro affini in linea retta di 1° grado, i cognati (rispettivamente moglie e fratello del soggetto considerato) sono affini in linea collaterale di 2° grado e via dicendo.

Il **convivente *more uxorio*** è unito di fatto ad altra persona di sesso diverso, con la quale condivide la propria vita come fosse sposato (per l’appunto “*more uxorio*” e cioè come marito e moglie). Questo tipo di unione, che non produce (com’è ovvio) né parentele né affinità, è stata ed è tuttora rappresentata anche da altre espressioni. Nella mia tesi di laurea dedicata alla “famiglia di fatto”, risalente ai primi anni ’80, spiegavo: “*coppia e famiglia di fatto, convivenza more uxorio, famiglia naturale sono espressioni oggi usate come sinonimi: nel linguaggio giuridico contemporaneo indicano ... una convivenza fra due persone di sesso diverso che, pur in mancanza dell’atto di celebrazione, presenta nella sostanza lo stesso contenuto della convivenza originata dal matrimonio*”.... “*Le diverse definizioni, seppure usate come equipollenti dalla dottrina, illuminano ciascuna un diverso aspetto*” rilevante sotto il profilo storico, sociale e giuridico. Nel 1971 un autore francese usava la locuzione “*famille dans le vent*” per esprimere una riserva sulla dignità giuridica delle unioni di fatto. Ancora prima, e per molti anni, la dottrina giuridica, con il termine “concubinato”, dava alle convivenze fuori dal matrimonio un giudizio negativo; non si dimentichi che la relazione concubinaria di persona coniugata costituiva illecito penale. L’espressione “convivenza *more uxorio*”, è stata poi utilizzata per rappresentare quell’unione senza lo stesso biasimo (spesso ci si avvale del latino nel linguaggio legale o anche non tecnico, per essere neutri sotto il profilo valoriale ed ideologico). La nozione di “famiglia di fatto” o “unione di fatto” costituisce in tal senso una ulteriore evoluzione linguistica che si è diffusa con immediatezza e dà

conto della strada percorsa sotto il profilo giuridico e legislativo. Il fenomeno, infatti, viene ad un certo punto inserito nella più grande categoria dei “rapporti di fatto” (si pensi, ad esempio, alle “società di fatto”), idealmente contrapposti a quelli “di diritto” ma al tempo stesso paragonati e assomigliati per cercare di ripeterne gli effetti, a tutela di interessi meritevoli.

Il rapporto tra coloro che non sono “legittimamente” sposati, ancorchè non rivesta il carattere giuridico del vincolo di coniugio, viene considerato da norme speciali a fini di tutela in ambiti specifici. In primo luogo va menzionato l’art. 124 della medesima legge n.49 per il quale le norme della separazione e degli effetti della separazione “*si applicano alla interruzione non consensuale della convivenza more uxorio durata ininterrottamente per 15 anni*”. A titolo d’esempio, si possono poi citare l’art. 107, della stessa legge, che inserisce il convivente *more uxorio* fra i familiari dell’impresa familiare; o le disposizioni inerenti il nucleo familiare per l’accesso all’edilizia sovvenzionata già dal 1994. Ma le norme successorie non prevedono diritti ereditari a favore del convivente *more uxorio* il quale, ai fini della imposta di successione, è soggetto estraneo (in quanto non legato da vincoli né di parentela né di coniugio al *de cuius*).

Le successioni ereditarie in generale

Il termine “successione” indica, in generale, il subentro di un soggetto (avente causa) ad un altro (dante causa) nella titolarità di uno o più diritti. Tra i titoli che comportano la successione dell’avente causa al dante causa vi sono gli atti *inter vivos* o tra vivi, come la compravendita, la donazione o qualunque altro atto di disposizione idoneo a trasferire diritti. Ma vi è anche la successione ereditaria, e cioè la successione a causa di morte, sia essa in base al testamento o in assenza di testamento.

Nella successione ereditaria è l’ordinamento a disporre affinché il patrimonio di una persona deceduta non resti privo di titolare e a stabilire chi abbia ragione di succedere ed in quali quote e diritti. Ecco la spiegazione che tuttora le sentenze riprendono da Scialoja e che discende dal diritto romano classico: “*La successione romana si apre solo con la morte del pater familias, non di un filius familias o di una mater familias in manu e cioè soggetta alla potestà maritale*” (Pierfelici). “*Morto il pater*

familias ci deve essere chi assuma la posizione di capo del gruppo familiare, rimasto acefalo, e assuma in conseguenza tutti i rapporti che facevano capo al defunto, tranne quelli strettamente personali che non ammettono successione. Quindi la successione universale è [...] la successione nel posto di capo della famiglia, organismo politico naturale: l'acquisto del patrimonio, con tutti gli elementi attivi e passivi, è conseguenza dell'assunzione della direzione familiare” (Scialoja).

Logico, dunque, secondo questo antico insegnamento, che il vincolo di sangue imponesse la trasmissione automatica della posizione ai figli, anche senza necessità di accettazione. Poiché l'erede era colui che succedeva nella posizione del capo famiglia deceduto, mentre il subentro nel patrimonio ereditario era una conseguenza della trasmissione di questa posizione.

“Tale impostazione giustifica – pur nella attuale esclusiva patrimonialità della vicenda successoria – il modo di essere degli istituti e delle regole, ed ha indubbie e molteplici conseguenze” (Pierfelici).

1) L'erede subentra al *de cuius* in tutti i rapporti. L'essere erede comporta il subentro sia nell'attivo che nel passivo ereditario, con il dovere di pagare, se sussistono, tutti i debiti del defunto. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza sammarinese *“l'erede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari non solo con le attività del de cuius ma anche con le proprie”*. Gli eredi del debitore non sono tenuti in solido al pagamento verso il creditore ma solo *pro quota* in base al principio *“nomina ereditaria ipso iure heredes divisa sunt”* e cioè i debiti ereditari si ripartiscono di diritto fra i coeredi. *“La condanna solidale è bensì stabilita per i coautori o complici di un delitto o quasi delitto ma non per i loro eredi”* (Ramoino).

2) I figli sono necessariamente eredi. *“Essendo il figlio erede necessario, l'eredità è acquistata di diritto appena morto il padre, ancora nella sua ignoranza”* (Salgado de Somoza). *“Il figlio erede si emancipava dalla manus ed acquisiva la potestas sul gruppo”* (Pierfelici). Di conseguenza, se chiunque può disporre delle sue proprietà come crede, anche mediante testamento, tuttavia la facoltà di nominare eredi testamentari e di devolvere l'eredità a proprio piacimento non è completamente libera, in quanto l'ordinamento sottrae al testatore la possibilità di disporre di una parte dell'eredità (chiamata “indisponibile”) che è riservata ai figli per questo detti eredi “necessari” (in latino *“sui et necessarii”*, dove l'aggettivo “sui” si riferiva a chi era nella potestà del genitore-capofamiglia).

Successione a titolo universale e a titolo particolare

La successione *mortis causa* può essere a titolo universale o a titolo particolare.

L'erede succede a **titolo universale**, subentra cioè nell'universa eredità, quindi nel complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, sia attivi che passivi, che gli vengono trasferiti in quota indivisa (ciascun erede, cioè, succede in una parte e tutti insieme nel complesso dei beni e diritti).

La successione legittima e cioè in mancanza di testamento, è a titolo universale, e cioè la chiamata alla successione comprende l'indistinta e generica situazione patrimoniale del defunto che viene trasmessa pro quota ai chiamati. Ad esempio, i tre figli del *de cuius*, unici chiamati, subentrano in tutti i beni e rapporti in ragione di 1/3 ciascuno pro indiviso e cioè tutti e tre insieme nell'intero e ciascuno per una quota dell'intero e di ogni bene, tanto che, per assegnare a ciascun erede uno o più beni in proprietà esclusiva, serve atto di divisione.

La successione è a **titolo particolare** quando un soggetto subentra non nel complesso dei rapporti patrimoniali, ma solamente nella titolarità di alcuni beni individuati e ciò in virtù di specifico lascito testamentario (legato). *“Il legatario è un successore come l'erede ma, essendo un successore al quale il testatore non lascia né l'universalità né una quota dei suoi beni, differisce dall'erede in un punto essenziale e cioè che non rappresenta mai il defunto e, quindi, non è tenuto a soddisfarne le obbligazioni”* (Ramoio).

Successione legittima e testamentaria

La **successione legittima** è detta anche intestata (in latino *“ab intestato”*) cioè senza testamento. Si apre la successione legittima quando il defunto non ha disposto dei suoi beni con il testamento o quando questo sia invalido o non possa raggiungere il suo effetto (come, ad esempio, se l'unico erede designato o tutti gli eredi designati siano premorti al testatore o abbiano rinunciato all'eredità). Questo tipo di successione è chiamata “legittima” perché la devoluzione dell'eredità è affidata completamente alla legge o meglio alle norme dell'ordinamento le quali dicono chi sono gli eredi ed in quali quote e diritti sono chiamati a succedere a tutta l'eredità.

Si apre la **successione testamentaria** quando il *de cuius* ha disposto della sua eredità con un valido testamento. Come dice il brocardo “*nemo pro parte testato pro parte intestato decedere potest*”, non sono ammesse sulla stessa eredità la vocazione legittima e quella testamentaria, per cui nel nostro ordinamento (a differenza di quello italiano) tutta l’eredità è devoluta o in base alla legge o in base al testamento e non è possibile che una parte dei beni vada a eredi e legatari in base al testamento ed un’altra in base alla legge. Quindi se il testamento è valido e non dispone di tutte le sostanze, la parte di beni omessi è devoluta interpretando la volontà del testatore ed estendendo le disposizioni testamentarie ai beni non indicati. Unica eccezione è data dal “codicillo”, di cui si dovrà parlare nell’ambito della successione testamentaria.

La successione ereditaria si apre con la morte del *de cuius*

Le successioni ereditarie si aprono con la morte del *de cuius*. *De cuius* è una ellissi della locuzione latina “*is de cuius hereditate agitur*” che, tradotta letteralmente, significa “colui della cui eredità si tratta”.

Quindi la data di apertura della successione è la data della morte.

La data della morte è determinante per stabilire la consistenza della massa ereditaria e per devolvere l’eredità. Alla data della morte, infatti, è come se venisse scattata la fotografia di ciò che risulta intestato al *de cuius* e quindi dei beni che costituiscono la massa ereditaria e di chi ha diritto di succedergli nella intestazione dei beni e secondo quali quote.

La data della morte è anche il momento di riferimento (*dies a quo*) per il calcolo del termine entro il quale gli eredi devono presentare la denuncia di eredità. Si tratta di un dovere di natura fiscale e previsto per dare certezza alle intestazioni patrimoniali ed in particolare degli immobili (terreni e fabbricati) e dei beni mobili registrati (veicoli), a cui lo Stato dà pubblicità attraverso la trascrizione e la voltura nei rispettivi Registri Pubblici.

La data deve essere integrata dall’orario esatto del decesso, nel caso di morte nello stesso giorno di più persone titolari di diritti sui beni che cadono in successione o che potrebbero vantare diritti successori le une nei confronti delle altre. Potremmo citare a titolo d’esempio il caso di due

sorelle nubili e senza discendenti morte insieme in un incidente stradale. La differenza di orario ha consentito, in questo caso, di stabilire chi di esse succedeva all'altra anche solo per poco tempo, con le conseguenze a cascata sugli eredi dell'una e dell'altra.

Cosa succede nel caso in cui non sia possibile stabilire con certezza la data della morte perché il ritrovamento del corpo del *de cuius* avviene a distanza di tempo? Il referto del medico legale o indica una data precisa o indica un lasso di tempo in cui si presume che la morte sia avvenuta. In questo secondo caso, sarebbe buona cosa adire il Commissario della Legge per un provvedimento giudiziale che dichiari la data (presunta) sulla base del referto e di dati ricavati da documenti e testimonianze. Abbiamo avuto casi senza pronuncia del giudice ed in cui il Certificato di Morte non indicava la data del decesso; l'Ufficio del Registro e Conservatoria, ai fini della redazione dei documenti per la successione, ha fatto riferimento all'ultimo giorno del periodo indicato dal medico.

La capacità di succedere

Ha capacità di succedere (e cioè ne ha i requisiti giuridici, è “successibile”) chiunque sia nato e sia in vita al momento della apertura della successione. Nella successione legittima, solo le persone fisiche indipendentemente dalla loro età ed, anzi, anche il figlio che a tale data sia già stato concepito. Ramoino spiega che il figlio già concepito al momento della morte del *de cuius* è parificato ai figli legittimi sempre che poi sia nato (cioè si sia staccato dal corpo della madre) e sia vivo cioè, secondo Giustiniano, abbia dato segni di vita con il far sentire la sua voce.

Nella successione testamentaria sono successibili anche le persone giuridiche (ovviamente indicate dal testamento) le quali però, per potersi intestare i beni immobili, devono ricevere l'autorizzazione del Consiglio dei XII, oggi in base alla legge sulle società. Secondo gli Statuti, l'autorizzazione è necessaria alla persona fisica di cittadinanza straniera, sia esso erede o legatario, ma essa non serve qualora il forense sia discendente in linea retta del *de cuius* o sia coniuge di *de cuius* “cittadino sammarinese o straniero residente” (art. 25 legge 118/2010).

In mancanza della necessaria autorizzazione del Consiglio dei XII, l'interessato è comunque erede ma non può entrare in possesso degli immobili e non può disporne. Di conseguenza la successione è trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ma l'intestazione catastale degli immobili facenti parte del compendio ereditario non può avvenire.

Non può succedere l'indegno, e cioè chi sia stato condannato per omicidio o tentato omicidio contro la persona del *de cuius*. In passato tra gli indegni c'erano i condannati per reati infamanti, ma la "pena" dell'infamia non è più presente nel nostro codice penale.

Nella successione testamentaria il testatore può nominare eredi o legatari anche i "Figli nascituri" propri o altrui. In tal caso, nei registri della pubblicità immobiliare presso la Conservatoria e presso il Catasto, i figli nascituri sono intestati come fossero un soggetto esistente sotto il nome di "figli nascituri di Tizio" ad esempio. L'espressione "figli nascituri" indica chi debba ancora essere concepito (*concepturus*).

Qualora i presunti nascituri non nascano, decorso il tempo necessario ed in presenza di condizioni inequivocabili, chi vi abbia interesse può chiedere che sia depennata l'intestazione "figli nascituri di Tizio" dai registri della Conservatoria e del Catasto, mediante provvedimento giudiziale: dichiarazione resa in atto notarile unitamente alla documentazione che dimostri che Tizio non ha avuto figli (o ulteriori figli) ed è impossibile ne nascano in avanti.

Accettazione di eredità con beneficio d'inventario

Nel nostro ordinamento non è necessaria l'accettazione espressa dell'eredità. Ma onde evitare effetti che siano "non convenienti" a chi acquista l'eredità, in caso di passivo che superi l'attivo, il chiamato all'eredità può accettarla con beneficio di inventario in modo da non essere tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dell'eredità a lui pervenuta. Questo istituto giuridico, introdotto in antico per i militari e poi esteso da Giustiniano a chiunque, si sostanzia in una dichiarazione rilasciata al Cancelliere del Tribunale e recepita in decreto del Commissario della Legge oppure effettuata davanti a Notaio e recepita in atto pubblico.

Onde evitare la decadenza, l'accettazione con beneficio d'inventario va fatta in tempi congrui (gli Statuti dicono entro 15 giorni dal momento della morte o di quando se ne sia venuti a conoscenza, ma il termine è da tempo considerato non perentorio). I minori non decadono dal beneficio d'inventario se non dopo il compimento della maggiore età.

E quindi il minore o chi abbia accettato con detto beneficio, rimane erede e amministra l'eredità, non è tenuto al pagamento dei debiti oltre l'inventario, non confonde il suo patrimonio con quello ereditario, ha diritto di prelevare le somme necessarie alle spese funerarie e gestionali, ha il dovere di pagare i creditori e i legatari mano a mano che si presentino, e può esercitare le azioni necessarie a tutela del patrimonio del *de cuius*.

Rinuncia all'eredità

E' possibile rinunciare all'eredità. La rinuncia all'eredità è la dichiarazione unilaterale fatta per atto davanti al Notaio o al Cancelliere del Tribunale con cui il chiamato manifesta la volontà di non acquistare l'eredità. L'atto è registrato nell'Ufficio del Registro e, qualora nella massa ereditaria siano presenti beni immobili, è trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari di modo che la rinuncia a diritti reali immobiliari sia nota ai terzi. Per essere valida la rinuncia deve essere fatta quando la successione ereditaria è già aperta; sarebbe nulla, cioè, la rinuncia all'eredità di persona vivente. Inoltre, è vietato alienare eventuali diritti che possono derivare dall'eredità di persona vivente ma non quelli che derivano dall'eredità di persona deceduta.

La rinuncia deve essere fatta "puramente e semplicemente" e pertanto non deve essere sottoposta a condizioni, cioè non può essere subordinata all'avverarsi di un qualche evento o al manifestarsi di una qualunque volontà.

Nei fatti, se uno degli eredi rifiuta l'eredità, gli altri se ne avvantaggiano in quanto si accresce la loro quota. Ma essendo atto a titolo gratuito, la rinuncia non può essere effettuata in cambio di un corrispettivo. Anche il patto mediante il quale Tizio si accorda con Caio per rinunciare all'eredità di Sempronio, è vietato.

Chi rinuncia ad una eredità lascia tutta la quota spettantegli, non essendo ammessa la rinuncia parziale. Pertanto, non è possibile avere con-

temporaneamente l'accettazione per una parte dei cespiti e la rinuncia per l'altra parte, in applicazione del principio "*semel heres semper heres*".

Inoltre, "*è noto che le rinunce all'eredità non sono revocabili*" (Pierfelici).

La rinuncia, in quanto potrebbe essere usata dal chiamato all'eredità per sottrarre beni ai propri creditori, può essere impugnata se fatta dal debitore in frode alle ragioni dei creditori stessi. Questi, però, possono rivalersi solo su quella parte di eredità che costituirebbe la "legittima" spettante al rinunciante (la "*portio debita*").

Il figlio (in quanto erede necessario), per sottrarsi alle condizioni onerose dell'eredità, non può veramente rinunciare all'eredità ma solo avvalersi dell'*jus abstinendi*. E non può più esercitare lo *jus abstinendi* quando si sia "immischiato" nella eredità e cioè abbia compiuto un atto che non avrebbe potuto compiere senza il diritto e il nome di erede. In verità, quando i figli non vogliono accettare l'eredità lo dichiarano in un atto di rinuncia, che l'Ufficio del Registro e Conservatoria registra e trascrive normalmente. "*Al di là delle parole usate, alla stessa rinuncia deve riconoscersi l'effetto del valido esercizio dello ius abstinendi*" (Pierfelici).

La giurisprudenza ha chiarito che l'aver ricevuto anticipazioni dell'eredità dal *de cuius*, quando questi era in vita, non comporta l'essersi immischiati nell'eredità.

Nella successione legittima sono favoriti i parenti più prossimi

I chiamati nella successione legittima sono divisi in due grandi categorie: eredi ordinari ed eredi straordinari. La prima categoria si basa "*sulla parentela derivante da legittimo matrimonio*", la seconda "*su rapporti o conetti che esulano dalla parentela derivante da legittimo matrimonio*" (Raimoino). Facevano parte della categoria degli eredi straordinari: i legittimati per *rescriptum Principis*, i figli illegittimi, i figli adottivi, il coniuge e lo Stato. Oggi, solo lo Stato è erede straordinario in quanto figli e coniuge sono eredi ordinari ed i figli hanno tutti gli stessi diritti, siano essi legittimi, adottati o naturali riconosciuti. E, forse, lo Stato stesso è divenuto l'ultimo degli eredi ordinari. Questa qualificazione non muta gli effetti della devoluzione a suo favore, per cui passiamo alle classi e ai gradi degli eredi legittimi.

Gli eredi nella successione legittima: classi e gradi

La categoria dei parenti si divide in classi (o “ordini”) e, all’interno di ciascuna classe, in gradi. In modo che hanno diritto di succedere i congiunti che si trovano nella prima classe e, solo mancando questi, succedono quelli della seconda e via dicendo. Il parente nel grado più prossimo esclude quelli di grado più lontano.

Le classi degli eredi hanno subito modifiche nel passare dei secoli e dei decenni, in ragione dell’evoluzione dei diritti riconosciuti alle femmine, ai figli e al coniuge. Ma mantengono comunque l’impianto ed il funzionamento spiegato da Ramoino: “*Le ... classi ... stanno tra loro in tale rapporto che i parenti della classe susseguente sono esclusi finchè possono diventare eredi i parenti della classe precedente. Quando poi risulta che nessun parente della classe chiamata diviene erede, allora si passa alla classe susseguente. Questa è la successione delle classi (successio ordinum)*”. All’interno di una classe si deve aver riguardo al grado, di modo che solo mancando i parenti del primo grado si passa a quelli del secondo e via dicendo (*successio gradum*).

Alla **prima classe** appartengono i **discendenti**: nel primo grado i figli, nel secondo i nipoti *ex filio/a*, nel terzo i pronipoti (figli dei nipoti) e via dicendo. Qualora uno dei figli sia premorto al *de cuius*, succede in sua vece il figlio del figlio (nipote *ex filio*), non per proprio diritto ma in rappresentanza del suo genitore e nella quota che sarebbe spettata al genitore (rappresentazione).

Con i discendenti concorre il **coniuge** al quale va una quota di eredità maggiorata rispetto a quella dei figli.

In mancanza di eredi della prima classe, succedono quelli della **seconda classe**, e cioè gli **ascendenti e i fratelli germani (o bilaterali)**: nel primo grado degli ascendenti i genitori, nel secondo i nonni e nel terzo i bisnonni. In presenza di fratelli, gli ascendenti che succedono sono solo i genitori (non gli altri ascendenti, dice Ramoino). Qualora uno dei fratelli sia premorto al *de cuius*, succede in sua vece il figlio del fratello, non per proprio diritto, ma per rappresentazione (e dunque nella quota che sarebbe spettata al suo genitore – fratello o sorella del *de cuius*). Anche in questa classe di eredi concorre il **coniuge**.

Il coniuge, cioè appartiene alla prima classe se vi sono figli e alla seconda se mancano figli ma sono successibili ascendenti e fratelli del *de cuius*. Se a quest'ultimo sopravvive solo il coniuge e nessuno delle prime due classi, il coniuge è erede da solo, e pertanto con la sua chiamata sono esclusi i parenti delle classi successive.

La **terza classe** è formata dai **fratelli unilaterali** e cioè da quei fratelli che con il *de cuius* condividono uno solo dei genitori. In verità e più praticamente, si ritiene che i fratelli succedano tutti insieme e che ai fratelli unilaterali spetti la metà di quanto spetta ai bilaterali, qualora i bilaterali siano presenti.

In mancanza di eredi nelle classi dette, succedono i **collaterali successivi** fino al 10° grado i quali formano così la **quarta classe**. Parliamo dei collaterali successivi al terzo grado (che è il grado intercorrente fra zii-nipoti), e quindi parliamo di cugini, procugini, prozii, pronipoti *ex fratre/sorore* ecc.

In mancanza dei parenti tutti sopraindicati, succede lo Stato, o forse sarebbe meglio dire: la Camera.

Come si vede, non sussistono diritti successori in ragione del rapporto di affinità né in conseguenza della convivenza *more uxorio*.

La successione dei legittimari o necessaria

Abbiamo già detto che i figli sono eredi necessari. Non solo loro, in verità, ma anche i discendenti e i genitori del *de cuius*. Agli eredi necessari, detti anche legittimari, è riservata una parte dell'eredità chiamata “di legittima” o “di riserva”, in latino “*portio debita*” (cioè porzione dovuta). Non si entri in errore: la quota di legittima non c'entra nulla con la successione legittima, cioè senza testamento, ma attiene alla successione detta “necessaria” o “contro il testamento” o, ancora, “dei legittimari”. “*La legittima è quella porzione di eredità che deve essere necessariamente lasciata nel testamento agli eredi necessari, vale a dire, ai figli, ai nipoti, e ad altri discendenti, e, in mancanza di questi, agli ascendenti*” (Pierfelici). La dottrina precisa: “*vi sono due sorta di persone, alle quali la legge accorda la legittima, cioè li figli, che hanno diritto alla legittima ne' beni dei loro genitori, ed i genitori, che lo hanno ne' beni de' figli. Ma se in una successione vi fossero al tempo medesimo i figli del defunto, ed i suoi ascendenti, i soli figli hanno diritto*

alla legittima perchè essi escludono gli ascendenti” (G. Domat). Con “figli”, in questo caso, si intende “discendenti”. Anche al coniuge superstite, che pur non è erede necessario ma legatario *ex lege*, è “riservata” una parte dei beni ereditari, che consiste nella metà dell’usufrutto sull’intero patrimonio ereditario.

Senza entrare nel merito di questioni che necessiterebbero di una trattazione dettagliata (ad es., come è qualificato il diritto alla legittima e con quali conseguenze su eredi ed eredità), si sappia che la quota indisponibile, e cioè la parte di eredità di cui il testatore non può disporre perché per legge è destinata agli eredi necessari, è pari ad $1/3$ dell’asse ereditario se il *de cuius* lascia fino a 4 figli; ed è pari ad $1/2$ dell’asse ereditario se i figli sono più di 4. Se, invece, non vi sono discendenti ma solo ascendenti, è indisponibile $1/4$ del patrimonio ereditario.

La frazione di eredità indisponibile è divisa in parti uguali fra i legittimari chiamati secondo la regola delle classi e dei gradi, per cui i figli concorrono insieme ed escludono i discendenti di grado più lontano e i parenti di successiva classe. Così se, ad esempio, i figli sono in numero di 3, la legittima di ciascuno di essi è pari ad $1/9$ dell’asse ereditario.

E’ evidente che la quota riservata ai legittimari è molto meno consistente di ciò che giungerebbe loro con la successione legittima, e cioè in mancanza di testamento. Infatti, a titolo di legittimari gli eredi hanno diritto di dividere fra loro una frazione dell’eredità, mentre come eredi della successione legittima dividono fra loro l’intera eredità.

Il diritto dei legittimari alla quota di legittima o di riserva non è violato se il *de cuius* ha disposto della sua eredità a favore di altri parenti o di estranei, ma ha lasciato integra la quota indisponibile. Per esemplificare, non è lesa la legittima se i figli sono in numero inferiore o uguale a 4 ed il loro genitore ha devoluto i $2/3$ ad una fondazione o ad un amico ed ha riservato a loro $1/3$ dell’eredità.

Però si faccia attenzione: per stabilire se vi sia lesione della legittima, non basta considerare ciò che viene lasciato con il testamento, ma si devono “conteggiare” anche le donazioni e le anticipazioni di eredità fatte dal *de cuius* quando era in vita, in modo da riunire fittiziamente alla massa ereditaria i beni regalati in vita, secondo un procedimento che si chiama “collazione”.

Infine la legittima deve essere libera da pesi e si calcola dedotti i debiti ereditari.

La successione dei figli

“*I figli maschi e femmine succedono in parti uguali*” fin dal 1953 in virtù della legge n.36, che ha superato gli Statuti e la differenza fino ad allora vigente a discapito delle figlie femmine.

L'art. 137 della legge n.49/1986 sul diritto di famiglia parifica tutti i figli del *de cuius*, eliminando le distinzioni precedenti: “*Nella successione legittima i figli succedono in parti uguali*” applicando il principio contenuto nell'art. 12 della Carta dei Diritti del 1974: “*La legge garantirà ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela spirituale, giuridica e sociale assicurando lo stesso trattamento dei figli legittimi*”. E' stata così superata anche la differenza fra figli legittimi e figli illegittimi (espressione considerata peraltro discriminatoria a livello internazionale e tolta o sostituita nella legislazione dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa).

Compresi gli adottati, tutti i figli hanno gli stessi diritti successori.

I figli succedono indipendentemente dal fatto che la provenienza dei beni caduti in successione sia paterna o materna. E', infatti, estranea al diritto sammarinese la massima “*paterna paternis materna maternis*” (Raimoino).

I figli nati da matrimoni diversi succedono tutti insieme al genitore comune e separatamente al proprio.

Ma, forse, va nuovamente precisato che il figlio del coniuge del *de cuius* non ha diritti successori sull'eredità di quest'ultimo (detto “matrigna” o “patrigno”). Facendo un esempio: se Tizio ha avuto un figlio (Caio) naturale o nato da precedente matrimonio, e si è poi coniugato in seconde nozze con Mevia, Caio non ha alcun diritto sull'eredità di Mevia.

Nella successione necessaria, come già detto, i figli dividono fra loro in parti uguali la frazione d'eredità che è indisponibile al testatore.

La successione del coniuge

Il diritto sammarinese vigente riconosce al coniuge superstite diritti successori molto incisivi nella successione legittima. Il coniuge è erede legittimo e concorre con i figli del *de cuius* e, in mancanza di discendenti, concorre con gli ascendenti ed i fratelli del *de cuius* ed ha diritto di ricevere una quota di eredità maggiore rispetto agli altri eredi.

Se il *de cuius* è deceduto senza lasciare discendenti (prima classe), ascendenti e fratelli (seconda classe), al coniuge superstite spetta l'intero patrimonio ereditario.

Se, invece, vi sono chiamati della prima o della seconda classe, si applicano le norme della legge sul diritto di famiglia che riprendono le disposizioni già previste dalla legge n.12 del 1974: *“Nella successione legittima sono riservati al coniuge superstite sulla eredità trasmessa dal coniuge defunto, in assenza di figli, l'intero usufrutto e la proprietà della metà del patrimonio ereditario. In presenza di figli sono riservati al coniuge superstite l'intero usufrutto e la proprietà di quota di patrimonio ereditario uguale a quella spettante a ciascun figlio”* (art. 138 legge 49/1986).

Se la successione è testamentaria, è riservato al coniuge superstite l'usufrutto sulla metà del patrimonio, che concorra da solo o con eredi legittimari. Pur non avendo la qualifica di erede necessario ma quella di legatario *ex lege*, il coniuge anche nella successione testamentaria ha un trattamento di tutto rispetto, specie a paragone di quanto prevedono altri ordinamenti.

“Il coniuge separato cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta” (art. 139).

“Il coniuge superstite divorziato non ha diritto di succedere” (art. 140) ma può aver diritto a quanto previsto dall'art. 123, il quale dispone: *“fatte salve le norme eventualmente piu' favorevoli previste dalle leggi vigenti, in caso di morte dell'obbligato il Commissario della Legge su istanza di parte, può disporre che una quota della pensione o di altri assegni, venga attribuita al coniuge superstite rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di separazione, o di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio”*.

Come già detto, il convivente *more uxorio* non ha diritti successori, ed il coniuge superstite non può vantare diritti sull'eredità dei parenti del consorte sia esso premorto oppure no al parente della cui eredità si tratti.

La successione di ascendenti e fratelli

Del secondo ordine fanno parte ascendenti e fratelli/sorelle e i loro discendenti di primo grado. Essi sono pertanto chiamati all'eredità quando il *de cuius* non lascia alcun discendente.

Se vi sono fratelli/sorelle, con essi succedono i genitori (e non gli eventuali ulteriori ascendenti). Se, invece, non vi sono fratelli (e nemmeno i loro figli), succedono gli ascendenti nel grado più prossimo e quindi i genitori o, in mancanza di questi, i nonni. Come sempre i parenti nel grado più prossimo escludono quelli nel grado più lontano.

Se vi sono solo ascendenti, questi succedono per capi nel medesimo grado e nella medesima linea (materna o paterna). Se essi appartengono a linee diverse (ad esempio un ascendente appartiene alla linea materna e l'altro alla linea paterna), metà dell'eredità passa agli ascendenti paterni e l'altra metà agli ascendenti materni. In pratica, l'asse è diviso a metà per ciascuna delle due linee. Nella stessa linea e nello stesso grado la successione è per capi (una quota per ciascuna persona).

Se vi sono ascendenti e fratelli, come detto, i fratelli concorrono con i genitori e la successione avviene per capi.

Se vi sono solo fratelli costoro dividono l'eredità in parti uguali.

I fratelli premorti sono "sostituiti" dai loro figli i quali prendono la parte che sarebbe spettata al genitore premorto (per rappresentazione e per stirpi). Anche se tutti i fratelli sono premorti i loro figli, nipoti *ex fratre/sorore* del *de cuius*, succedono per stirpi.

I fratelli unilaterali (che abbiano cioè solo un genitore in comune con il *de cuius*), come abbiamo già detto, succedono nella metà della quota che spetta ai fratelli bilaterali o, in loro mancanza ed in mancanza dei figli dei fratelli bilaterali, succedono come eredi della terza classe.

Successione *iure proprio*, accrescimento e rappresentazione

Nell'ambito delle classi e dei gradi, la successione legittima avviene *iure proprio* e cioè per diritto proprio, in quanto il chiamato all'eredità succede per suo diritto di parente più prossimo appartenente alla classe e al grado chiamati. Oltre a questa chiamata diretta, nella successione legittima c'è la chiamata in luogo d'altri, in base all'istituto della "Rappresentazione".

Se uno dei chiamati rinuncia, si accresce la quota del/i coerede/i nel medesimo ordine e grado per **diritto di accrescimento**. Per fare un semplice esempio, supponiamo che siano chiamati all'eredità in parti uguali i tre fratelli del *de cuius*, Tizio, Caio e Sempronio. Essi hanno diritto di succedere per la quota di 1/3 ciascuno. Ma se Tizio rinuncia all'eredità, Caio e Sempronio si vedono accrescere la propria quota e ricevono l'eredità in ragione di 1/2 ciascuno.

Nel caso in cui uno dei chiamati sia invece premorto al *de cuius*, il figlio del premorto ha diritto di succedere nella sua quota per **rappresentazione**. Si ha rappresentazione quando un consanguineo più remoto, anziché essere escluso dall'eredità per la presenza di parenti più prossimi, succede in luogo di uno di questi perché viene chiamato dalla legge a rappresentare il congiunto che era più prossimo al *de cuius* e gli è premorto. Mutuando la spiegazione da alcune delle numerose sentenze, *“con il termine rappresentazione si intende una finzione legale in base alla quale i figli vengono collocati nella stessa posizione dell'ascendente, quando tale grado si trovi vacante, per succedere in loro vece”*. La rappresentazione *“opera quando un consanguineo più remoto succede in vece del più prossimo e dunque lo rappresenta. Nel diritto sammarinese non può esservi rappresentazione del parente rinunziante (in passato neppure chi fosse stato dichiarato indegno), ma solo di quello defunto (prima del de cuius). La rappresentazione opera soltanto nella successione legittima ... in linea retta all'infinito ed in linea collaterale solo fino al nipote ex fratre/sorore”* (Pierfelici).

Ripetendo l'esempio precedente, se uno dei tre fratelli chiamati all'eredità (Tizio) è premorto al *de cuius*, in sua vece e nella sua quota di 1/3 ha diritto di succedere il figlio (nipote *ex fratre* del *de cuius*). Se i figli del premorto sono due, essi succedono per rappresentazione nella quota di 1/6 ciascuno poichè si dividono la quota che sarebbe spettata al loro genitore. Gli altri due eredi, i fratelli del *de cuius* (Caio e Sempronio), succedono sempre *iure proprio* e mantengono ciascuno la propria quota di 1/3.

La rappresentazione si applica: esclusivamente nella successione legittima e all'infinito nella linea retta mentre nella linea collaterale si applica solo ai nipoti *ex fratre/sorore*, poichè *“siffatto privilegio”* (come dice il De Luca) non è conferito *“a veruna altra persona che in quest'ordine di parentela s'incontri”*.

Nonostante queste regole siano chiare ed indiscusse per la dottrina e la giurisprudenza da sempre, è alquanto curioso riscontrare quanto spesso le sentenze in materia successoria debbano ribadirle, respingendo la domanda di chi invoca applicarsi la rappresentazione laddove non sia ammesso. E così, ad esempio, si trovano casi in cui la parte attrice chiede di rappresentare l'erede testamentario mentre la rappresentazione non opera nelle successioni testamentarie, o rivendica di succedere al suocero in vece del coniuge premorto, quando la rappresentazione del coniuge non è ammessa e nemmeno in questo modo si può succedere agli affini. Nemmeno *“l'essere stata nominata erede universale nella successione del coniuge ... può attribuire alla signora R.O. il diritto di subentrare nella posizione di questi nella successione del suocero”* (Pierfelici).

Si precisa infine, che non ha luogo né l'accrescimento né la rappresentazione se l'erede muore dopo il *de cuius*: in questo caso, infatti, egli acquista l'eredità essendo vivo alla data della morte del *de cuius*. A sua volta, lascerà ai suoi eredi quanto risulta a lui intestato alla data della sua morte.

Completando quindi con questi elementi il discorso sulla successione per classi e gradi, possiamo precisare che si passa alla classe successiva quando non vi sia nella classe dei congiunti più stretti chi succeda *iure proprio* o per rappresentazione.

Divisione dell'eredità per capi e per stirpi

Come abbiamo visto, nella rappresentazione l'eredità è divisa in base alle stirpi: i due nipoti *ex fratre* succedono allo zio in ragione della quota spettante al loro genitore poichè si ha riguardo alla “stirpe” (del genitore) mancante per premorienza.

Normalmente l'eredità è divisa per capi e cioè in base al numero delle persone chiamate all'eredità. *“Nella **divisione per capi**, si fanno dell'eredità tante parti quante sono le persone che succedono e ciascuna di esse prende la sua porzione che chiamasi virile”* (Ramoino). In presenza dei tre fratelli, Tizio, Caio e Sempronio, l'eredità si divide in tre parti uguali, una per ogni testa, e quindi essi sono eredi per 1/3 ciascuno.

*“La **divisione per stirpi** è quella nella quale si fanno dell'eredità tante parti quante sono le stirpi in cui si distinguono le persone che hanno*

diritto a succedere: cosicchè coloro che discendono da un solo stipite comune conseguono, tutti insieme, quella sola porzione che sarebbe spettata al loro comune autore se non fosse premorto alla persona la di cui eredità si divide” (Ramoino). In altre parole, *“la successione per stirpi avviene quando più soggetti succedono in luogo di un altro, non secondo il numero delle persone ma secondo la porzione che di diritto spetterebbe a colui nel cui luogo succedono”* (Ferraris). Se restano fratelli e figli di fratelli (per premorienza dei loro genitori), i fratelli succedono per capi e i figli dei fratelli premorti succedono per stirpi. All’interno della stessa stirpe i chiamati succedono in parti uguali per capi.

E se tutti gli appartenenti alla stessa classe e allo stesso grado sono premorti e restano solo i rispettivi figli? Costoro succedono per stirpi o per capi?

La giurisprudenza non è stata univoca così come l’opinione degli autori di diritto comune, ma sicuramente da almeno una decina d’anni si segue costantemente la tesi di Ramoino, il quale afferma che secondo l’opinione prevalente dei giuristi del diritto comune (tra cui il De Luca e il Richeri), i discendenti dei figli ed i figli di fratelli e sorelle succedono per stirpi (e quindi per rappresentazione) anche quando concorrono da soli (e cioè senza nemmeno un fratello del *de cuius* in vita). Il Voet invece dice *“E’ ragionevole che questi succedano al figlio o zio defunto per capi e non per stirpi”*.

La denuncia d’eredità

Chiudiamo questa esposizione con la parte meno esaltante, suppongo, relativa agli adempimenti amministrativi e fiscali.

La denuncia d’eredità è una dichiarazione resa all’Amministrazione ai fini dei passaggi nelle intestazioni e del pagamento delle imposte. *“La denuncia di successione ... obbedisce esclusivamente a finalità fiscali e non può surrogare l’accettazione”* (Pierfelici). Gli eredi compilano il modulo da depositare all’Ufficio del Registro e Conservatoria, indicando il tipo di successione (testamentaria o legittima), nonché i dati del *de cuius*, degli eredi e legatari, e dei beni che cadono in successione.

La denuncia d’eredità va consegnata entro 180 giorni dalla morte, se il decesso è avvenuto in territorio sammarinese, entro 360 in caso contrario.

Le imposte sono da pagare entro i successivi 60 giorni. Il ritardo comporta l'applicazione di penali.

La denuncia d'eredità va accompagnata dal certificato di morte in originale e, in caso di successione legittima, da atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva in cui sono indicati gli eredi legittimi. In caso di successione testamentaria la denuncia è corredata da due copie del testamento (che il notaio ha già provveduto a registrare).

A fini fiscali, nella denuncia devono essere dichiarate anche le donazioni e le anticipazioni di eredità fatte in vita dal *de cuius* in favore di eredi e legatari.

Cadono in successione e quindi costituiscono la massa ereditaria, i cespiti attivi intestati al *de cuius* alla data della sua morte: immobili, automezzi, beni mobili, somme depositate in banca, quote societarie, contratti, crediti e diritti a suo nome. I beni vanno tutti dichiarati con indicazione del loro valore, sempre alla data della morte. Sono esclusi i beni posti fuori territorio, i crediti esigibili fuori territorio, il mobilio e le suppellettili nonché preziosi e beni mobili di modico valore. Per i dati di cui l'amministrazione non sia già in possesso, va prodotta idonea documentazione come, ad esempio, la dichiarazione con cui l'istituto bancario indica i cespiti che alla data della morte sono attivi presso la banca stessa. L'erede ha titolo di ottenere dalle banche “*comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, anche relativamente al periodo anteriore alla morte*” (art. 6 legge n.5/2010).

Non cade in successione il diritto di usufrutto perché questo diritto si consolida alla nuda proprietà con la morte dell'usufruttuario e quindi non fa parte della massa ereditaria. Per chiarire, si può esemplificare dicendo che: se Tizio è usufruttuario di una abitazione, di cui è nudo proprietario Caio, alla morte di Tizio, Caio diventa pieno proprietario, e gli eredi Sempronio e Mevio non hanno alcun diritto su quell'usufrutto. Se Caio stesso fosse anche erede, non cambierebbe nulla perché per successione acquisirebbe la quota ereditaria che gli spetta, mentre diventerebbe pieno proprietario dell'abitazione per consolidazione dell'usufrutto alla sua nuda proprietà. Pertanto, l'usufrutto e gli altri diritti reali di godimento, non devono essere indicati nella denuncia d'eredità ma sono volturati a seguito di apposita registrazione effettuata presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria.

Con riguardo ad eventuali beni posti fuori dalla Repubblica, intestati al *de cuius* alla data della morte, alcuni Paesi prevedono l'obbligo di

dichiarare tutti i beni se il *de cuius* è residente o cittadino, oppure in base al principio della *rei sitae*, i beni in essi considerati “esistenti” quando il *de cuius* non risiede o non è cittadino dello Stato. Per l’Italia, se alla data di apertura della successione il *de cuius* era residente all’estero, vanno dichiarati i soli cespiti esistenti in territorio italiano (come immobili, beni mobili ivi registrati, azioni e quote di società aventi ivi sede legale). La dichiarazione va fatta all’Ufficio del Registro di Roma il quale ha questa speciale competenza.

L’Ufficio del Registro, liquidate e riscosse le imposte, predispose i certificati di denunciata successione con i quali attesta che la denuncia è stata depositata, che essa contiene una serie di dichiarazioni, compresa quella sulla devoluzione dell’eredità, e che sono state assolte le imposte. Questi certificati sono utilizzati per eseguire le formalità necessarie ad intestare i vari beni agli eredi: e cioè per la trascrizione e la voltura relative ai beni immobili, per l’intestazione dei veicoli, per il trasferimento di somme e conti presso le banche, per il passaggio delle quote delle società e via dicendo.

Le imposte sulle successioni

Su che cosa si applicano e come si calcolano le imposte di successione?

La legge n.84 del 1981 prevede che soggiace ad imposta di successione “*ogni trasmissione di proprietà, usufrutto o godimento di beni o di diritti, che ha luogo per causa di morte*”, indipendentemente dalla residenza o cittadinanza del *de cuius*, degli eredi e dei legatari, ed in base al principio del *locus rei sitae* cioè della circostanza che i beni siano in territorio sammarinese e i diritti siano esigibili in territorio sammarinese.

L’imponibile è dato dal “*valore di cui si aumenta il patrimonio dell’erede o legatario*” e l’imposta si applica “*per ogni quota netta di eredità o di legato*”. Queste disposizioni conseguono al fatto che l’imposta di successione è differenziata sulla base del rapporto di parentela. Il fisco, infatti, favorisce gli eredi e legatari più prossimi al defunto, tanto che sulle quote che passano al coniuge, ai parenti in linea retta all’infinito e ai fratelli, l’imposta è “simbolica” (100,00 euro per ciascuno di essi, indipendentemente dal valore), mentre sulle quote che passano ai parenti più lontani l’imposta è progressiva

per scaglioni e quindi l'aliquota da applicare è più alta all'aumentare del valore delle quote (si va dal 5% al 30% fra zii e nipoti, dall'8% al 35% fra prozii e pronipoti, e dal 10% al 35% fra altri parenti ed estranei).

Qualora debba applicarsi l'imposta progressiva (e cioè siano da tassare le quote degli eredi/legatari non parenti o parenti più lontani), si deve tenere conto delle donazioni fatte agli eredi e legatari dal *de cuius* mentre questi era in vita, per stabilire quale sia lo scaglione da considerare e quindi l'aliquota da applicare (sono ovviamente sottratte le imposte già pagate).

Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento delle imposte, mentre i legatari lo sono solo in proporzione al valore dei beni che ciascuno di essi riceve.

L'imponibile è il netto dell'asse ereditario, il quale si ricava dal valore dell'attivo dedotte le spese funerarie e di ultima infermità ed eventuali debiti "*convenientemente giustificati con titoli suscettibili di far prova in giudizio contro il defunto*" (e cioè regolari contratti registrati).

Per stabilire quale sia l'attivo, si ha riguardo ai valori dichiarati nella denuncia, che però, quando relativi ad immobili, sono oggetto di accertamento al fine di verificare se il loro importo sia congruo oppure sia stato tenuto troppo basso. In questo secondo caso, il fisco recupera la differenza di tutte le imposte dovute.

Oltre all'imposta di successione è dovuta l'imposta proporzionale di bollo dello 0,10% sul netto dell'asse ereditario e, qualora vi siano beni immobili, sul valore di questi sono dovute le imposte di trascrizione e di voltura nella ordinaria misura rispettivamente dell'1% e dello 0,40%.

Per la consolidazione dell'usufrutto si pagano le sole imposte fisse di voltura e diritti catastali (da 70,00 a 120,00 euro massimi e a prescindere dal valore) oltre ad 1,00 euro per la registrazione.